

	ALLEGATO "A" AL N. 16.917 di RACCOLTA	
	STATUTO	
	Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
	Articolo 1 - Costituzione, denominazione	
	e normativa applicabile	
	1.1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	
	(c.d. il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS")	
	una fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE	
	CARISMA - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata,	
	"FONDAZIONE CARISMA - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").	
	1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo	
	Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decre-	
	to Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Setto-	
	re) e, in quanto compatibili, del codice civile.	
	1.3. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successi-	
	ve modificazioni ed integrazioni, solo a seguito dell'iscri-	
	zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS), l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella propria de-	
	nominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.	
	Pertanto fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS), è fatto divieto alla Fondazione	
	dell'utilizzo dell'acronimo "ETS" e, quindi, fino a tale mo-	
	mento la stessa utilizzerà solo la denominazione "FONDAZIONE	
	CARISMA" nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corri-	

	spondenza e nelle comunicazioni in pubblico.	
	Articolo 2 - Sede	
	2.1. La Fondazione ha sede legale in Carpi (MO), Via Cesare Battisti n. 33.	
	2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.	
	Articolo 3 - Scopo	
	3.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi al fine di:	
	- promuovere la cura, la tutela e lo sviluppo dell'essere umano, attraverso la prevenzione e la riduzione delle vulnerabilità, lottando contro la povertà, le malattie, l'emarginazione sociale in modo imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, in un'ottica di dignità umana e nel rispetto di una cultura della non violenza e della pace.	
	Articolo 4 - Oggetto e attività della Fondazione	

	4.1. La Fondazione persegue le finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle se-	
	guenti attività di interesse generale, e precisamente:	
	(i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa, ai sensi della <u>lettera d)</u> dell'art. 5	
	D.Lgs. 117/2017;	
	(ii) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	
	sione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,	
	nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagi-	
	smo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, ai sensi del-	
	la <u>lettera e)</u> dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(iii) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, ai sensi	
	della <u>lettera f)</u> dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(iv) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali	
	quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e del-	
	la pratica del volontariato e delle attività di interesse ge-	

	nerale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi	
	della <u>lettera i)</u> del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.	
	117/2017;	
	(v) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzio-	
	ne della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto del-	
	la povertà educativa, ai sensi della <u>lettera l)</u> dell'art. 5	
	D. Lgs. n. 117/2017;	
	(vi) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago-	
	sto 2014 n. 125, e successive modificazioni, ai sensi della	
	<u>lettera n)</u> dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(vii) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante re-	
	visione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giu-	
	gno 2016, n. 106, ai sensi della <u>lettera p)</u> del primo comma	
	dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	(viii) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifi-	
	cazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenzia-	
	le temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanita-	
	ri, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi della <u>lette-</u>	
	<u>ra q)</u> dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(ix) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-	

	granti, ai sensi della <u>lettera r)</u> dell'art. 5 D.Lgs.	
	117/2017;	
	(x) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi	
	della <u>lettera u)</u> dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(xi) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali	
	e pubblici, nonché dei diritti dei consumatori e degli uten-	
	ti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5	
	del D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e	
	delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei	
	tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53,	
	e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ai sensi della <u>let-</u>	
	<u>tera w)</u> dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.	
	4.2. In particolare, la Fondazione persegue le suddette fina-	
	lità e svolge le attività di interesse generale mediante la	
	realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non	
	esaustiva:	
	- a soddisfare i bisogni primari della persona (casa, cibo,	
	vestiti);	
	- a contrastare la violenza e la discriminazione, sia all'in-	
	terno della famiglia che nella comunità;	

	- a combattere lo sfruttamento minorile e promuovere lo svi-	
	luppo delle nuove generazioni;	
	- a garantire l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria	
	di base (farmaci, cure, visite) e a tutte le cure mediche;	
	- a garantire ed accrescere la cultura e un processo di sco-	
	larizzazione dell'individuo;	
	- a tutelare il rispetto dei diritti civili universalmente	
	riconosciuti;	
	- a risolvere problematiche di tipo amministrativo, burocrati-	
	co al fine di permettere l'accesso della persona ai servi-	
	zi sociali e alle opportunità di lavoro;	
	- a promuovere le abilità della persona, svilupparne e finan-	
	ziarne la formazione professionale al fine di un'inclusione	
	lavorativa e sociale;	
	- a promuovere la resilienza, il riuso e la donazione in	
	un'economia circolare che contrasti lo spreco;	
	- a connettere la persona alle reti sociali e alla comunità.	
	- a promuovere lo sviluppo di strutture di accoglienza.	
	- ad assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di in-	
	teresse collettivo nei settori sopra indicati;	
	- a pubblicare periodici, libri e materiale editoriale di	
	qualsiasi genere che abbiano attinenza con le finalità della	
	Fondazione;	
	- a promuove convenzioni, accordi ed intese con istituti ed	
	enti; sviluppare rapporti di collaborazione con amministra-	

	zioni pubbliche centrali e locali, con università statali e	
	private, italiane od estere, con altre istituzioni, enti ed	
	organismi pubblici o privati, italiani od esteri;	
	- a favorire le attività di ricerca e di studio, procedendo	
	a studi di fattibilità, di attendibilità e di efficacia e a	
	tutti gli approfondimenti necessari, concedendo sovvenzioni,	
	premi e borse di studio, e promuovendo la raccolta di fondi	
	in denaro da destinare agli scopi anzidetti;	
	- a istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e spe-	
	cializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superio-	
	re, seminari e altre attività per la formazione e l'aggiorna-	
	mento professionale nei settori del proprio scopo istituzio-	
	nale, sempre che esse non siano riservate a determinati sog-	
	getti od Enti;	
	- a promuovere ed organizzare eventi, concerti, manifestazio-	
	ni, seminari, convegni, dibattiti, conferenze, gruppi di la-	
	voro e di studio, corsi, anche in collaborazione con privati	
	od Enti al fine di sensibilizzare ed educare la collettività	
	alla cultura dell'aiuto e dell'assistenza alle persone vulne-	
	rabili;	
	- a promuovere progetti volti alla realizzazione delle fina-	
	lità sopra elencate.	
	La Fondazione, come altro principale obiettivo, in particola-	
	re, promuove, altresì, la prevenzione e la cura, il rispetto	
	e lo sviluppo equilibrato dell'ambiente a livello globale e	

	locale, attraverso tutte le azioni necessarie per contrasta-	
	re il cambiamento climatico, l'inquinamento e il depauperamento della flora e della fauna e la preservazione dell'assetto idrogeologico.	
	Al fine di perseguire tali obiettivi, la Fondazione, a livello nazionale ed internazionale intende:	
	- incentivare, promuovere e finanziare l'implemento di specie vegetali autoctone e non autoctone, che possano servire a contrastare l'inquinamento, facilitare la vita della fauna locale ed evitare gli squilibri climatici ed idrogeologici;	
	- promuovere progetti volti al rimboschimento delle foreste;	
	- promuovere una politica finalizzata allo sfruttamento responsabile del legno ricavato dal taglio degli alberi, sensibilizzando e finanziando i produttori di legname al fine di un costante e proporzionale reimpianto degli stessi;	
	- dialogare con enti e organizzazioni che contribuiscono alla produzione di CO2 al fine di trovare soluzioni che possano ridurre le relative concentrazioni;	
	- monitorare i mari e porre in essere delle strategie per ridurre l'inquinamento derivante da solventi, plastica e altre sostanze e mantenerne l'equilibrio naturale;	
	- trovare delle soluzioni alternative per ridurre lo spreco e promuovere il riuso dei materiali di uso quotidiano, cercando di eliminare la plastica, gli ftalati e altre sostanze pericolose per l'ecosistema;	

	- promuovere ed organizzare eventi, concerti, manifestazio-	
	ni, seminari, convegni, dibattiti, conferenze, gruppi di la-	
	voro e di studio, corsi, anche in collaborazione con privati	
	od Enti al fine di sensibilizzare, educare e formare la col-	
	lettività alla politica dell'ambiente, dei cambiamenti clima-	
	tici, e del sovrappopolamento su scala mondiale.	
	4.3. La Fondazione potrà inoltre svolgere attività di raccol-	
	ta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di inte-	
	resse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di la-	
	sciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;	
	potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma	
	organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o ser-	
	vizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ter-	
	zi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei princi-	
	pi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adot-	
	tate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del	
	D. Lgs. 117/ 2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	4.4. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quel-	
	le di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e	
	strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti	
	definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi del-	
	l'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio di Amministratio-	

	ne compete deliberarne la loro individuazione.	
	Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti	
	5.1. La Fondazione può avvalersi di volontari e lavoratori	
	dipendenti nello svolgimento delle proprie attività.	
	5.2. I Volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favo-	
	re della comunità e del bene comune mettendo a disposizione	
	il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività de-	
	ve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	5.3. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in	
	alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai Volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizio-	
	ni preventivamente stabilite dalla Fondazione stessa nel Re-	
	golamento Interno della Fondazione. Sono in ogni caso vieta-	
	ti rimborsi spese di tipo forfettario.	
	5.4. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsia-	
	si forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ente di cui il	
	volontario è associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	5.5. Tutti i Volontari devono essere assicurati contro gli	

	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'atti-	
	vità di volontariato, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi.	
	5.6. I volontari devono essere iscritti in apposito Regi-	
	stro, qualora svolgono la loro attività in modo non occasio-	
	nale.	
	5.7. La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti ai	
	sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 117/2017.	
	Articolo 6 - Durata	
	6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Titolo II - Patrimonio ed entrate	
	Articolo 7 - Patrimonio	
	7.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	a) dal <u>fondo di dotazione</u> , intangibile, costituito:	
	- dai conferimenti effettuati dal Fondatore, risultanti dal-	
	l'atto costitutivo;	
	- da denaro, da beni mobili e immobili che potranno essere	
	conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dal-	
	la stessa e specificamente destinati ad incrementare il fon-	
	do di dotazione;	
	- dalle elargizioni e/o donazioni e/o lasciti fatte da enti	
	o privati, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qual-	
	siasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati,	
	con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio del-	
	la Fondazione;	

	- dagli accantonamenti a riserva e parte di rendite non uti-	
	lizzate deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad incre-	
	mentare il patrimonio;	
	b) dal <u>fondo di gestione</u> , costituito da ogni eccedenza patri-	
	moniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate.	
	7.2. Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al	
	mantenimento della personalità giuridica. Se il patrimonio è	
	costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve	
	risultare da una relazione giurata di un revisore legale o	
	di una società di revisione legale iscritti nell'apposito re-	
	gistro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito	
	di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di am-	
	ministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di con-	
	trollo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione	
	del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecu-	
	zione dell'attività in forma di associazione non riconosciu-	
	ta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	7.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendi-	
	te, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per	
	lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusi-	
	vo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale.	
	7.4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	

	ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel ca-	
	so di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto con la Fondazione.	
	Articolo 8 - Fondo di gestione	
	8.1. il Fondo di Gestione della Fondazione può essere ulte-	
	riormente incrementato:	
	- da eventuali contributi ed elargizioni, donazioni o lasci-	
	ti testamentari nonché da ogni altra forma di entrata che, a	
	qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da priva-	
	ti, che non siano espressamente destinati ad integrare il	
	fondo di dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea,	
	dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o	
	Privati;	
	- da apporti, o conferimento di denaro, beni, materiali o im-	
	materiali, o altre utilità suscettibili di valutazione econo-	
	mica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore	
	o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di	
	dotazione;	
	- da contributi attribuiti dallo Stato Italiano o da altri	
	Stati stranieri e persone giuridiche nazionali e/o interna-	
	zionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da	
	Enti territoriali o da altri Enti pubblici italiani, di qual-	
	siasi genere e natura, senza espresso vincolo di imputazione	

	al fondo di dotazione;	
	- da ricavi derivanti da attività di interesse generale e e-	
	ventualmente da attività secondarie e strumentali;	
	- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'atti-	
	ività di interesse generale.	
	8.2. Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato	
	per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz-	
	zazione delle attività statutarie e quelle ad essa connesse.	
	Articolo 9 - Membri della Fondazione	
	9.1. Membro della Fondazione è il Fondatore.	
	9.2. Fondatore è il signor MAGNI Massimo intervenuto all'at-	
	to costitutivo della Fondazione e che abbia provveduto a do-	
	tarla di uno specifico patrimonio di dotazione iniziale.	
	9.3. La qualifica di Fondatore è intrasmissibile. Il Fondato-	
	re uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o par-	
	te dei contributi versati, in ragione del tempo trascorso. I	
	contributi non sono rimborsabili, trasmissibili, nè rivaluta-	
	bili.	
	Il Fondatore che abbia cessato di appartenere alla Fondazio-	
	ne non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione so-	
	ciale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di leg-	
	ge.	
	9.4. Il Fondatore ha diritto di esaminare i libri della Fon-	
	dazione (libro degli Aderenti, libro delle adunanze e delibe-	

	razioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo	
	e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al	
	Consiglio di Amministrazione che consentirà l'esame presso	
	la sede della Fondazione con facoltà di estrarne copia.	
	Articolo 10 - Divieto di distribuzione	
	10.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel ca-	
	so di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto.	
	Articolo 11 - Patrimoni destinati a uno specifico affare	
	11.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di ammini-	
	strazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimo-	
	ni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applica-	
	no, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme	
	di cui agli artt. 2447-bis e segg. c.c.	
	Titolo III - Organi della Fondazione	
	Articolo 12 - Organi	
	12.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Orga-	
	ni"):	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora in-	
	nanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");	

	c) il Segretario del Consiglio di Amministrazione (d'ora in-	
	nanzi, il "Segretario");	
	d) l'Organo di Controllo;	
	e) il Revisore Legale dei Conti (qualora la sua nomina sia	
	obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione).	
	12.2. Agli organi della Fondazione può essere attribuito, ol-	
	tre il diritto al rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione per conto e nell'interesse della	
	Fondazione, un compenso forfettario proporzionato all'atti-	
	vità svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche	
	competenze, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che	
	non si qualifichi come distribuzione indiretta di utili e,	
	quindi, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del D.	
	Lgs. n. 117/2017.	
	Sezione I - Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione	
	13.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a	
	sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presiden-	
	te, l'eventuale Vice Presidente e il Segretario.	
	13.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono no-	
	minati nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente	
	dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio	
	sono rieleggibili.	

	13.3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo	
	alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Non possono es-	
	sere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, de-	
	cadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fal-	
	lito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapa-	
	cità ad esercitare uffici direttivi.	
	Non può essere nominata alla carica di Consigliere la perso-	
	na che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità,	
	di professionalità, di indipendenza e non abbiamo riportato	
	condanne penali.	
	13.4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia	
	della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di	
	essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il	
	domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attri-	
	buita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-	
	mente o congiuntamente.	
	Articolo 14 - Durata della carica	
	14.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre	
	esercizi e, quindi, scadrà alla data dell'adunanza del Consi-	
	glio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata del-	
	la carica.	
	14.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioran-	

	za dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si	
	intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.	
	14.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi moti-	
	vo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione darà	
	luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in	
	carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglie-	
	ri in carica al momento della sostituzione.	
	Articolo 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	15.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente della Fondazione ogni qualvolta questi lo ritenga op-	
	portuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo	
	dei Consiglieri in carica, con l'indicazione delle materie	
	da trattare o dall'Organo di Controllo.	
	15.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito al do-	
	micilio dei Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo	
	mediante posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al-	
	meno 8 (otto) giorni prima della riunione, nei casi di moti-	
	vata urgenza, con telegramma, ovvero a mezzo telefax o posta	
	elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima della da-	
	ta fissata per la riunione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	15.3. In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è	

	effettuata dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale	
	dei Conti.	
	Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	16.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presi-	
	dente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal	
	Vice Presidente, se nominato, in mancanza, dal Consigliere	
	più anziano d'età.	
	16.2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costitui-	
	to qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costi-	
	tuito, anche in assenza delle suddette formalità di convoca-	
	zione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i	
	membri dell'Organo di Controllo.	
	16.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consi-	
	glieri presenti, fatti salvi i casi di delibere per le quali	
	è richiesto il voto favorevole del Fondatore.	
	16.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione	
	(intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque ab-	
	biano un valore pari o superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemi-	
	la virgola zero zero) occorre il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei Consiglieri in carica, fatto salvo il voto favo-	
	revole del Fondatore.	
	16.5. Per modificare lo statuto occorre la presenza di alme-	
	no 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri e il voto favorevole del-	

	la maggioranza dei presenti, fatto salvo il voto favorevole	
	del Fondatore.	
	Per deliberare lo scioglimento della Fondazione occorre il	
	voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri	
	in carica, fatto salvo il voto favorevole del Fondatore.	
	16.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi pre-	
	siede la riunione, fatto salvo ove richiesto il voto favore-	
	vole del Fondatore.	
	16.7. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per	
	corrispondenza.	
	16.8. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione	
	con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di	
	interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un dan-	
	no patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta gior-	
	ni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del-	
	l'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti ac-	
	quistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in	
	esecuzione della decisione.	
	16.9. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposi-	
	to libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	16.10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di	
	norma tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo in-	
	dicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio	
	della Repubblica Italiana.	

	16.11. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collega-	
	ti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato	
	atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in	

	cui si tiene la riunione.	
	16.12. Il Presidente ha anche la facoltà, nel convocare il	
	Consiglio di Amministrazione, di stabilire che l'adunanza	
	stessa si svolga esclusivamente in audio e/o video conferen-	
	za, con mancata indicazione nell'avviso di convocazione di	
	un luogo fisico predeterminato, sempre nel rispetto dei prin-	
	cipi di collegialità, buona fede, parità di trattamento tra	
	gli aventi diritto e dei punti b), c) e d) del precedente	
	comma, in tal caso la riunione si intende svolta nel luogo	
	in cui sia presente il Presidente.	
	Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	17.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a	
	delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fonda-	
	zione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabi-	
	le, nonché ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordina-	
	ria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli	
	riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente	
	statuto ad altro Organo.	
	17.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:	
	a) nominare e revocare il Presidente della Fondazione e l'e-	
	ventuale Vice Presidente, con il voto favorevole del Fondato-	
	re;	
	b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione, con il voto favorevole del Fondatore;	
	c) nominare, ove opportuno, il Segretario della Fondazione,	

	con il voto favorevole del Fondatore;	
	d) nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto	
	incaricato della Revisione Legale dei Conti, ove sia obbliga-	
	torio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;	
	e) deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto fa-	
	vorevole del Fondatore;	
	f) deliberare, con il voto favorevole del Fondatore, in meri-	
	to allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del	
	patrimonio;	
	nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il	
	Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;	
	g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei lo-	
	ro confronti, con il voto favorevole del Fondatore;	
	h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di o-	
	gni anno;	
	i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta	
	opportuna per disciplinare l'organizzazione e funzionamento	
	della Fondazione;	
	l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione,	
	lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione e alla de-	
	voluzione del patrimonio, con il voto favorevole del Fondato-	
	re;	
	m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal-	
	la Normativa Applicabile come di competenza dell'organo ammi-	

		nistrativo della Fondazione.	
	17.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni a-		
	dempimenti al Presidente o ad alcuni componenti del Consi-		
	glio o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione.		
	Articolo 18 - Responsabilità dei Consiglieri		
	18.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dal-		
	l'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017.		
	Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario		
	Articolo 19 - Presidente e Vice Presidente		
	19.1. Il Presidente della Fondazione viene nominato per la		
	prima volta nell'atto costitutivo dal Fondatore e successiva-		
	mente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i		
	suoi componenti.		
	19.2. Il Presidente della Fondazione dura in carica tre eser-		
	cizi e quindi scadrà alla data dell'assemblea relativa appro-		
	vazione dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio in cari-		
	ca e può essere rieletto.		
	19.3. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del		
	Consiglio di Amministrazione.		
	19.4. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i se-		
	guenti specifici poteri:		
	a) ha la piena rappresentanza legale della Fondazione di		
	fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità, ivi incluse		
	quelle giudiziaria e amministrativa, nazionale e estera, or-		
	dinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede,		

	con i più ampi poteri, all'uopo nominando procuratori alle	
	liti e avvocati;	
	b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;	
	c) con la collaborazione del Segretario Generale, se nomina-	
	to, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione, nonché cura le relazioni con enti, istitu-	
	zioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche	
	al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno	
	delle singole iniziative della Fondazione;	
	d) promuove l'attività della Fondazione;	
	e) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei	
	regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applica-	
	bile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti	
	della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;	
	f) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottopor-	
	re all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.	
	19.5. In casi eccezionali di necessità e di comprovata urgen-	
	za, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedi-	
	menti di competenza del Consiglio di Amministrazione. In tal	
	caso, deve contestualmente convocare, e comunque, entro e	
	non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione	
	dei provvedimenti di cui sopra, il Consiglio di Amministra-	
	zione per la ratifica del suo operato.	
	19.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la	
	legale rappresentanza e tutte le di lui funzioni sono eserci-	

	tate dal Vice Presidente, se nominato, o da altro membro no-	
	minato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componen-	
	ti.	
	Articolo 20 - Segretario	
	20.1. Il Segretario è nominato, ove opportuno, dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	20.2. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le fun-	
	zioni e durata della carica, nel rispetto della disciplina	
	di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferi-	
	mento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli En-	
	ti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore.	
	Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale	
	Articolo 21 - Organo di Controllo	
	21.1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico,	
	è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Leg-	
	ge.	
	21.2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere	
	scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397	
	c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei com-	
	ponenti.	
	21.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Leg-	
	ge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	

	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sul-	
	l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	21.4. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso	
	in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia	
	un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	21.5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di moni-	
	toraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio so-	
	ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida mini-	
	steriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dai sindaci.	
	21.6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di i-	
	spezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni socia-	
	li o su determinati affari.	
	21.7. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati	
	dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e possono esse-	
	re rieletti. I componenti del collegio eleggono al loro in-	
	terno il Presidente.	
	21.8. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige ap-	
	posito verbale.	
	Articolo 22 - Revisione legale dei conti	

	22.1. La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una So-	
	cietà di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs.	
	n. 117/2017.	
	22.2. La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei	
	Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposi-	
	to registro.	
	Titolo V - Esercizio finanziario e Bilanci	
	Articolo 23 - Esercizio finanziario - Bilanci	
	23.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	23.2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto	
	un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del	
	Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo	
	Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indica-	
	zione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazio-	
	ne di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamen-	
	to economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perse-	
	guimento delle finalità statutarie.	
	Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendi-	
	te, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro	
	220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma	
	del rendiconto per cassa.	
	23.3. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si	

	riferisce il bilancio. A seguito dell'approvazione il Consi-	
	glio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti	
	dal D. Lgs. 117/2017.	
	23.4. Qualora la Fondazione, superi i limiti indicati dalla	
	Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio socia-	
	le.	
	23.5. La Fondazione deve tenere, a cura dell'Organo Ammini-	
	strativi, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge.	
	23.6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	
	ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel ca-	
	so di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto.	
	Titolo VI - Estinzione e scioglimento	
	Articolo 24 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del	
	patrimonio	
	24.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fon-	
	dazione, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di	
	devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore	
	(ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quel-	
	lo della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia	
	Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro U-	
	nico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa	
	destinazione imposta dalla legge.	

Titolo VII - Disposizioni varie

Articolo 25 - Disposizioni finali

25.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

In originale firmato: Massimo Magni - Cinzia Urrai - Mauri-
zio Santoro - Lucia Vitolo teste - Giuseppe Sciacovelli te-
ste - Adolfo de Rienzi notaio

[illegible][illegible]